DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE

# Art. 3

## Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di competizioni sportive su strada

All'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78».

Versione in vigore dal 13 agosto 2010, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni in materia di sicurezza stradale |
| Estremi | Legge 29 luglio 2010, n. 120 |
| Capo | I — Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2010 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-sicurezza-stradale/art-3-modifiche-all-articolo-9-del-decreto-legislativo-n-285-del-1992-in

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it